



COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

Tel. 0124-32.121 – Fax. 0124-32.51.06

e-mail: municipio@comunesangiorgio.it – P.E.C.: sangiorgiocanavese@pcert.it

P.IVA/Cod.Fisc.: 02143040018

N. 8/2026 Reg. Ord.

Prot. 2932

San Giorgio Canavese, 14/04/2026

IL SINDACO

PREMESSO che con Decreto 383/2022 del Ministero della Transizione Ecologica sono stati stabiliti i periodi di accensione annuale e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici per il riscaldamento invernale, che variano a seconda della zona climatica di appartenenza, operando una riduzione rispetto a quanto stabilito al comma 2 dell'art. 4 del D.P.R. n. 74/2013;

ACCERTATO che il Comune di San Giorgio Canavese è inserito nella zona "E" nella quale è consentita l'attivazione degli impianti di riscaldamento l'accensione degli impianti di riscaldamento dal 15 ottobre al 15 aprile;

RILEVATO che:

- le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni prevedono un abbassamento delle attuali temperature con piogge e maltempo;
- ciò può **comportare ripercussioni negative sulla salute delle persone, in particolare delle fasce più deboli della cittadinanza;**

VISTO il comma 6 dell'art. 1 del Decreto 383/2022 del Ministero della Transizione Ecologica che consente in presenza di situazioni climatiche particolarmente severe al Sindaco, con proprio provvedimento motivato, di autorizzare l'accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale in deroga;

CONSIDERATO opportuno, viste le condizioni atmosferiche previste, consentire il prolungamento dell'accensione facoltativa negli edifici pubblici e nelle abitazioni private degli impianti termici negli immobili siti nel territorio del Comune di San Giorgio Canavese oltre il termine del 15 aprile;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE È AUTORIZZATO IL PROLUNGAMENTO DELL'ACCENSIONE FACOLTATIVA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI RISCALDAMENTO NEGLI EDIFICI PUBBLICI E NELLE ABITAZIONI PRIVATE, IN DEROGA A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 9 DEL D.P.R. 412/93 E S.M.I., OLTRE IL 15 APRILE 2026 E FINO AL 30 APRILE 2026 E COMUNQUE FINO AL PERDURARE DELLA SITUAZIONE METEOROLOGICA AVVERSA.

Resta stabilito che la validità dei termini sopra indicati, qualora le condizioni meteorologiche miglioreranno con l'aumento delle temperature, sarà annullata e disposto lo spegnimento degli impianti.

INVITA

La cittadinanza a limitare l'accensione nelle ore più fredde, ricordando l'obbligo di legge di non superare comunque la temperatura di 19°C negli ambienti, prevedendo un funzionamento degli impianti per un massimo di 6,5 ore giornaliere (metà della durata giornaliera massima consentita ai sensi dell'art. 9 comma 2 ultimo capoverso del D.P.R. 412/1993 e s.m.i.);

DISPONE

Che la presente ordinanza venga resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio dell'Ente e pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4° della legge 07/08/1990, n° 241 e s.m.i., si avverte che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso in via giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica della presente ordinanza o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica della presente ordinanza.



IL SINDACO
Marco Baudino